

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3257 del 06/06/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE NEL COMUNE DI PIACENZA (PC) E CONTESTUALE DINIEGO ALLA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI CAORSO - CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE - USO: AGRICOLO - RICHIEDENTE: PIGHI ANGELO E C. S.S. SOCIETA' AGRICOLA - PRATICA: 26266/2024 - PROCEDIMENTO: PC24T0037
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3343 del 05/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sei GIUGNO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DI AREA DEMANIALE NEL COMUNE DI PIACENZA (PC) E CONTESTUALE
DINIEGO ALLA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN
COMUNE DI CAORSO - CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE - USO:
AGRICOLA - RICHIEDENTE: PIGHI ANGELO E C. S.S. SOCIETA' AGRICOLA
- PRATICA: 26266/2024 - PROCEDIMENTO: PC24T0037.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto del 25/07/1904, n.523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge del 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge del 07/08/1990, n.241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale del 14/04/2004, n.7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale del 22/12/2009 n.24, in particolare l’art.51 così come modificato dalla Legge Regionale n.11/2018, la Legge Regionale del 30/04/2015, n.2, in particolare l’art.8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art.39, le deliberazioni della Giunta Regionale n.895 del 2007 - n.913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n.1622 del 2015 - n.1694 del 2017 - n.1740 del 2018 - 28/10/2019 e n.1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo del 31/03/1998, n.112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale del 21/04/1999, n.3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale del 30/07/2015, n.13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su

città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n.453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n.1181 del 23/07/2018 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA:

- l’istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 0129886 in data 16/07/2024 (integrata con nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 144186 in data 06/08/2024), con la quale la ditta “PIGHI ANGELO E C. S.S. SOCIETA' AGRICOLA” (C.F./P.I.V.A.: 01705570339), ha chiesto nuova concessione di regolarizzazione per l’occupazione ad uso agricolo di aree demaniali ubicate in sponda sinistra del Torrente Nure, nei Comuni di Piacenza (PC), Località Armalunga e Caorso (PC), identificate catastalmente al foglio 31, mappale 227/p N.C.T. del Comune di Piacenza e al foglio 14, mappale 55/p N.C.T. del Comune di Caorso;

PRESO ATTO che, nell’ambito dell’istruttoria tecnico amministrativa, l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPo, con nota assunta al protocollo ARPAE con il n.175437 in data 30/09/2024, ha comunicato quanto segue:

“... *omissis* ...

ESPRIME DINIEGO

alla nuova concessione delle aree site in sponda sinistra del torrente Nure, di cui al mappale censito al

N.C.T del Comune di Caorso con Fg. 14 mappale n. 55, in quanto a giudizio della scrivente, risulta utile ed opportuno che la potenzialità di cava risulti garantita in qualsiasi momento, nel caso di necessità di prelievo dei materiali, senza dilazioni temporali e/o risarcimento danni derivanti da eventuali atti unilaterali di revoca concessoria;

... omissis..."

DATO ATTO che:

- a seguito del suddetto parere espresso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPo, assunto al protocollo ARPAE n.175437 in data 30/09/2024, questo Servizio ha provveduto, ai sensi dell'art 10 bis della L. n. 241/1990 ss.mm.ii., a comunicare alla ditta "PIGHI ANGELO E C. S.S. SOCIETA' AGRICOLA" con nota protocollo ARPAE n.01800626 del 07/10/2024, il preavviso di diniego parziale dell'istanza, limitatamente alla richiesta di occupazione delle aree site in sponda sinistra del Torrente Nure, di cui al mappale censito al N.C.T. del Comune di Caorso con foglio 14, mappale 55 invitando la medesima Ditta a fornire eventuale ulteriore documentazione o osservazioni in merito, tali da consentire la rivalutazione dell'istanza medesima;
- nei termini prescritti dal succitato art. 10 bis della L. n. 241/1990 la Ditta Richiedente non ha provveduto a trasmettere nuova documentazione e/o osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

PRESO ATTO altresì:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 28/08/2024 sul BURERT (parte seconda) n.276 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, con prescrizione, per l'occupazione in Piacenza (PC) espresso dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPo, (con nota assunta al protocollo ARPAE n.175437 in data 30/09/2024),

ACCERTATO, inoltre, che la Ditta Richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto fino all'anno 2025 (compreso);
- ha versato la somma pari a € 241,15 a titolo di deposito cauzionale in data 30/04/2025;

DATO ATTO che:

- in data 05/11/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.lgs n. 159/2011;
- in data 22/01/2025 la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.Lgs 159/2011;

RESO NOTO CHE:

- Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.Arpaе.it;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della L. n.241/1990 nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziali;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta che non sussistano elementi ostativi al **rilascio della concessione per** quanto concerne l'occupazione per uso agricolo delle aree demaniali site in sponda sinistra del Torrente Nure, in Comune di Piacenza nonché **di diniegare** la richiesta occupazione delle aree demaniali ubicate in sponda sinistra del Torrente Nure, in Comune di Caorso;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., alla C.F./P.I.V.A.: 01705570339), la

concessione per l'occupazione di aree demaniali di circa 3900 m² di superficie, per uso agricolo, ubicata in Comune di Piacenza (PC), in Località Armalunga, sponda sinistra del Torrente Nure, censita al N.C.T. del succitato Comune al foglio 31, mappale 227/p secondo la planimetria acclusa al Disciplinare allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Procedimento PC24T0037);

- b) *di diniegare*** la richiesta di occupazione per uso agricolo di aree demaniali ubicate in sponda sinistra del Torrente Nure in Comune di Caorso (PC), identificata catastalmente al N.C.T. del precitato Comune al foglio 14, mappale 55/p N.C.T. del Comune di Caorso;
- c) *di stabilire che*** la concessione è valida **per anni 6 (sei)** a partire dalla data di adozione del presente atto;
- d) *di approvare il Disciplinare di concessione*** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dalla Ditta Concessionaria in data 08/05/2025;
- e) *di prescrivere*** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;
- f) *di disporre che la Ditta:***
 - proceda entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto al ripristino dello stato dei luoghi relativamente all'area demaniale ubicata in sponda sinistra del Torrente Nure in Comune di Caorso (PC), identificata catastalmente al N.C.T. del precitato Comune al foglio 14, mappale 55/p N.C.T. del Comune di Caorso;
 - faccia pervenire a questo Servizio, entro i 30 giorni successivi alla conclusione delle attività di cui al punto precedente, relazione dettagliata (completa di documentazione fotografica) attestante l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto sino all'anno 2025 (compreso) è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in **€ 241,15** è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;

- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dalla Ditta ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. del 26/04/1986 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento alla Ditta e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n.1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla ditta Pighi Angelo e C. S.S. Società Agricola (C.F. e P.I.V.A. 01705570339), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC24T0037.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 3.900 m² di superficie, per uso agricolo, ubicata in Comune di Piacenza (PC), in Località Armalunga, sponda sinistra del Torrente Nure, censita al N.C.T. del succitato Comune (PC) al foglio 31, mappale 227/p, come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **6 (sei)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla

base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto, calcolato per l'anno 2025 ammonta a € **241,15**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **250,00**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla

concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla

dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPo - assunto al prot. ARPAE n. 175437 del 30/09/2024 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



Il legale rappresentante di Pighi Angelo e C. S.S. Società Agricola (C.F. e P.I.V.A. 01705570339), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 08/05/2025, firmato per accettazione dal legale rappresentante della concessionaria.



Spett.le
REGIONE EMILIA ROMAGNA
ARPAE SAC PIACENZA
Via XXI Aprile, 48
29121 PIACENZA
aoppc@cert.arpa.emr.it

e.p.c.
Spett.le
PROVINCIA DI PIACENZA
provpc@cert.provincia.pc.it

spett.le
COMUNE DI PIACENZA
DIR. OP. RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Via Scalabrini, 11 – 29121 PIACENZA (PC)
protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it

spett.le
COMUNE DI CAORSO
Piazza Rocca, 1 29012 Caorso (PC)
protocollo@pec.comune.caorso.pc.it

Spett.le
REGIONE CARABINIERI FORESTALI “EMILIA ROMAGNA”
Stazione di Piacenza
Via Caccialupo, 2 29121 PIACENZA
fpr42966@pec.carabinieri.it

Spett.le
PIGHI ANGELO E C. S.S. SOCIETÀ AGRICOLA
pighiangelosocietaagricola@legalmail.it

Fasc.:6. 10. 20. 03_Pidr/A., 11.vsfa, 719/2024-2

Oggetto: POLIZIA IDRAULICA - UTILIZZAZIONE SCOPO AGRICOLO DEL SUOLO DEMANIALE SITO IN FASCIA A DEL PCTP, PARERE IDRAULICO PER NUOVA CONCESSIONE AREE DEMANIALI PER

USO AGRICOLO, SPONDA SINISTRA TORRENTE NURE NEI COMUNI DI PIACENZA E CAORSO (PC);

Richiedente: sig. Pighi Peter, in qualità di legale rappresentante della "Pighi Angelo e C. S.S. Società Agricola" - Richiesta NULLA OSTA IDRAULICO. Procedimento PC24T0037 - Pratica 26266/2024

Con riferimento all'istanza di codesta Agenzia Regionale, giusta prot. AIPo n° 22531 del 07/08/2024, emessa a seguito della richiesta di utilizzo di aree fluviali demaniali ricadenti in fascia A del PTCP per specifico uso agricolo da parte della società "*Pighi Angelo e C. S.S. Società Agricola*", quest'Agenzia Interregionale per il fiume Po:

VISTA l'istanza sopra indicata, pervenuta da ARPAE – SAC di Piacenza protocollo ARPAE n. 129886 in data 16/07/2024 e delle successive integrazioni (nota del 06/08/2024 prot. ARPAE n. 144186 - prot. AIPo n° 22531 del 07/08/2024), inerente alla richiesta di parere idraulico per una nuova concessione di aree demaniali nei Comuni di Piacenza e Caorso per uso agricolo;

VISIONATI gli elaborati trasmessi: istanza, cartografia dei luoghi e planimetria catastale con terreno ubicato in Piacenza censito al registro terreni al foglio 31 mappale 227 e terreno ubicato in Caorso censito al catasto terreni al foglio 14 mappale 55;

VISTO il R.D. n. 523 del 25/07/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ed in particolare l'Art. 93;

VISTO il R.D. n. 2669 del 09/12/1937, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

CONSIDERATO che le aree in argomento sono collocate nelle fasce del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con deliberazione dell'n.2/2016 del 03/03/2016, e nello specifico in: Fascia P3 ("identificativo 3") – Elevata probabilità di alluvioni (TR 20-50 anni);

CONSIDERATO che l'area richiesta in concessione ricade all'interno delle fasce del PTCP della Provincia di Piacenza vigente e nello specifico in: Fascia A - Fascia di deflusso della piena zona A3;

VISTE le Norme di Attuazione del P.A.I. (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26/04/2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po) e nella fattispecie l'art. 29 comma 2.d;

CONSIDERATO che il PAI, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, limita l'utilizzo agricolo del suolo all'interno di una fascia di 10m dal ciglio di sponda, mentre il PTCP nell'art. 11 cc. 6 e 9 estende tale vincolo a tutte le aree ricomprese in fascia A1 ed A3;

EVIDENZIATO che la porzione di area demaniale censita al Foglio 14 mappale n. 55 agro del Comune di Caorso di cui si chiede concessione, costituisce da sempre un potenziale sito di cava demaniale, in virtù delle peculiari connotazioni idro-geomorfologiche a carattere meandriforme dei luoghi.

Tale sito di cava di materiale litoide, come già visto in passato costituisce un polo di cava funzionale alla realizzazione, a costo zero per l'Amministrazione Pubblica, di nuovi manufatti arginali o per opere a carattere manutentivo equipollenti. Difatti tali sedimenti litoidi, che configurano i progressivi ripascimenti, si connotano a matrice limo-argillosa, in parte ghiaiosa a granulometria grossa, che ben si confanno all'utilizzo degli stessi per la realizzazione di rilevati arginali e fondazione ben strutturate per le derivanti piste sommitali, secondo gli standard progettuali previste dalla normativa di specie;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che quest'Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

RIMANDANDO alla Provincia di Piacenza, in quanto organo estensore del PTCP, in merito ad un chiarimento riguardo alla necessità di applicare la norma più restrittiva, che estende il divieto di coltivazione a tutte le aree ricomprese in fascia A1 ed A3,

FATTO SALVO ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore,

PER TUTTO quanto espresso e relazionato, soprattutto in ordine alla porzione di area ricadente Demaniale in Comune di Caorso;

ESPRIME DINIEGO

alla nuova concessione delle aree site in sponda sinistra del torrente Nure, di cui al mappale censito al N.C.T del Comune di Caorso con Fg. 14 mappale n. 55, in quanto a giudizio della scrivente, risulta utile ed opportuno che la potenzialità di cava risulti garantita in qualsiasi momento, nel caso di necessità di prelievo dei materiali, senza dilazioni temporali e/o risarcimento danni derivanti da eventuali atti unilaterali di revoca concessoria;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AI SOLI FINI IDRAULICI

alla nuova concessione delle aree site in sponda sinistra del torrente Nure nei Comuni di Piacenza di cui al mappale fg. 31 mappale n. 227; come da elaborati planimetrici allegati alla richiesta, nei limiti della disponibilità di questa Agenzia, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, nelle sole aree demaniali, sotto l'osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni.

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere idraulico positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difforni dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. **è vietato l'utilizzo agricolo del suolo in una fascia di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di**

assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;

3. la fascia di rispetto di cui al punto precedente dovrà essere NON COLTIVATA ovvero non lavorata, arata, e pertanto lasciata allo stato naturale;
4. in caso di riduzione parziale e/o totale della fascia di rispetto di 10 metri dal ciglio di sponda di cui ai punti precedenti dovuta a variazioni del tracciato di alveo ed erosioni spondali a seguito di eventi di piena del Torrente stesso, il concessionario dovrà provvedere ad arretrare di conseguenza l'area coltivata favorendo così il ripristino di vegetazione spontanea;
5. non è autorizzata la costruzione e/o la presenza di manufatti in genere, né di recinzioni, reti, siepi, muri e palizzate ecc. che a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, potrebbero pregiudicare il buon regime idraulico delle acque;
6. la società richiedente si impegna a:
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale di qualsiasi genere durante le operazioni agrarie che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/ di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure, scavi, livellazioni e risagomature in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
 - provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;
7. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno della fascia Fascia A - Fascia di deflusso e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
8. considerato che i terreni oggetto del presente atto ricadono all'interno della fascia A - Fascia di deflusso, il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia;
9. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'Autorità Idraulica, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche nell'ambito delle aree di cui al presente parere;
10. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a

qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

11. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
12. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'Autorità Idraulica;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni quest'Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente;
5. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previo il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente parere non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in



materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

IL DIRETTORE f.f.
in qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale

Dott. Ing. Gianluca Zanicelli
*(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica
Ing. Stefano Baldini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.